

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE FUNZIONI STATALI
NELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, COST.
(omissis)

6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.)

MINISTERO DELLA SALUTE

(Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

- 1) Vigila sugli **ordini delle professioni sanitarie** (art. 1 d.lgs. 233/1946);
- 2) **determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine **delle professioni infermieristiche**, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);
- 3) determina la **composizione delle commissioni di albo** (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);
- 4) definisce le **procedure per l'elezione del Consiglio direttivo**. (art. 4 d.lgs. 233/1946);
- 5) ha potere **di cancellazione dell'albo** (Art. 4 d.lgs. 233/1946);
- 6) vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli **Ordini dei chimici e dei fisici** (art. 8 legge n. 3 del 2018);
- 7) vigila **sull'ordine nazionale dei biologi** (art. 9 legge n. 3 del 2018).